Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. **279.**

Norme sul suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi in seguito a disdetta dell'abbonamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il suggellamento ed il disuggellamento degli apparecchi radioriceventi degli abbonati, che abbiano disdetto il proprio abbonamento alle radioaudizioni, oltre che dal personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, a ciò autorizzato dall'art. 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, possono essere effettuati anche dal personale della Guardia di finanza, dagli impiegati di gruppo *C* degli Uffici del registro, nonchè da impiegati, appositamente autorizzati, della Società R.A.I., concessionaria del servizio delle radioaudizioni.

Art. 2.

La distribuzione dei compiti e la fornitura del materiale relativo alle predette operazioni di chiusura e riapertura degli apparecchi sono demandate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

Agli esecutori delle ripetute operazioni compete un quinto dei diritti, all'uopo corrisposti dagli abbonati e stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, in L. 50,00 per i suggellamenti ed in L. 25,00 per i disuggellamenti, previa deduzione della tassa di bollo dovuta, per ciascuno dei detti pagamenti, in L. 0,60.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. **280.**

Ricostituzione del comune di Capriglio (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Capriglio, aggregato con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142, al comune di Montafia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Capriglio ed il nuovo organico del comune di Montafia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142.

Al personale già in servizio presso il comune di Montafia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 281.

Ricostituzione dei comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 699;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 218;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brondello e di Castellar, aggregati a quello di Pagno con regio decreto 18 marzo 1928, n. 699, e il comune di Gambasca, aggregato a quello di Martiniana Po con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 218, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca ed i nuovi organici dei comuni di Pagno e di Martiniana Po saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Pagno e di Martiniana Po che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 282.

Ricostituzione del comune di Paroldo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 812;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paroldo, aggregato al comune di Ceva con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paroldo ed il nuovo organico del comune di Ceva saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812.

Al personale già in servizio presso il comune di Ceva, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 283.

Ricostituzione del comune di Piobesi d'Alba (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Piobesi d'Alba aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071, al comune di Corneliano d'Alba, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Piobesi d'Alba ed il nuovo organico del comune di Corneliano d'Alba saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071.

Al personale già in servizio presso il comune di Corneliano d'Alba che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 284.

Ricostituzione del comune di Torre San Giorgio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 665;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Torre San Giorgio, aggregato con regio decreto 15 marzo 1928, n. 665, al comune di Moretta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Torre San Giorgio ed il nuovo organico del comune di Moretta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 marzo 1928, n. 665.

Al personale già in servizio presso il comune di Moretta che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 285.

Ricostituzione del comune di Cantalice (Rieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cantalice, aggregato con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74, al comune di Rieti, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cantalice ed il nuovo organico del comune di Rieti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74.

Al personale già in servizio presso il comune di Rieti che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 286.

Ricostituzione del comune di Casagiove (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Casagiove, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, al comune di Caserta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Casagiove ed il nuovo organico del comune di Caserta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177.

Al personale già in servizio presso il comune di Caserta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 287.

Passaggio delle frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo dal comune di Celleno a quello di Viterbo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo, con territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto, sono staccate dal comune di Celleno in provincia di Viterbo ed aggregate al comune di Viterbo in provincia di Viterbo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Celleno e di Viterbo.

Art. 2.

Le eventuali variazioni agli organici dei comuni di Celleno e di Viterbo, in dipendenza dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso il comune di Celleno e che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 288.

Ricostituzione del comune di Curti (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Curti, aggregato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, al comune di Santa Maria Capua Vetere, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Curti ed il nuovo organico di Santa Maria Capua Vetere saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020.

Al personale già in servizio presso il comune di Santa Maria Capua Vetere che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 289.

Ricostituzione del comune di Binetto (Bari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Binetto, aggregato a quello di Grumo Appula con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Binetto ed il nuovo organico del comune di Grumo Appula saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902.

Al personale già in servizio presso il comune di Grumo Appula e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 290.

Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni, e che saranno indicati di volta in volta con apposito decreto del Ministro per l'interno, la determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze o delle ordinanze che dispongono il rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione, prevista dall'art. 31, comma primo, del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, è devoluta al prefetto, che la dispone previo parere del commissario governativo degli alloggi, il quale sente il conduttore e può sentire anche il locatore.

Ai fini della determinazione della data dello sfratto si tiene conto in particolare:

1) della difficoltà dell'inquilino di procurarsi altro alloggio;

2) della situazione comparativa dell'inquilino e di colui che deve occupare l'immobile;

3) se l'inquilino abbia giustificati motivi per continuare a risiedere nel Comune.

La data dello sfratto non può comunque essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

Il decreto del prefetto che determina la data dello sfratto è definitivo.

Per gravi circostanze lo sfratto può essere prorogato di non oltre tre mesi e sempre che, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele » è iscritto nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 16 giugno 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 358.

(3499)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.

Incarico all'on. dott. Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'on. Piero Mentasti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' conferito al Ministro per la marina mercantile on. dott. Salvatore Aldisio, l'incarico di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'Alto Commissario on. Piero Mentasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 230. — FERRARI

(3591)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.

Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1946, col quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Igino Coffari, dalla carica di Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giovanni Selvaggi è nominato Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 231. — FERRARI

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.

Designazione dell'Istituto San Paolo di Torino a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno e 30 giugno 1946, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 e n. 195, del 29 e del 30 agosto 1946, con i quali, per l'esercizio finanziario 1946-47, il Banco di Sicilia è stato designato ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena sono stati confermati nella designazione, in precedenza già ad essi conferita, per la concessione dei mutui, in favore degli Enti locali, a norma del predetto decreto legislativo luogotenenziale;

Vista la domanda dell'Istituto di San Paolo di Torino e ritenuta la opportunità di designare anche questo Istituto per effettuare le operazioni di cui sopra;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1946-47, anche l'Istituto San Paolo di Torino.

Roma, addì 24 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.

Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, ed 11 gennaio 1945, n. 51;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti;

Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visti i decreti Ministeriali in data 3 giugno e 30 giugno 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 e n. 195 del 29 e del 30 agosto 1946, con i quali, per l'esercizio finanziario 1946-47, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 211 del 1944, sono stati designati il Banco di Sicilia, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena a concedere mutui alle Amministrazioni provinciali e comunali per l'integrazione dei disavanzi economici dei loro bilanci;

Ritenuta l'opportunità di designare anche la Cassa depositi e prestiti a compiere tali operazioni;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designata, per l'esercizio finanziario 1946-47, anche la Cassa depositi e prestiti.

I mutui erogati dalla predetta Cassa saranno ammortizzati in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, mediante annualità comprensive di capitale e di interessi calcolati al saggio vigente, al momento della concessione, per i prestiti della Cassa medesima, con la garanzia della sovrimposta fondiaria e, in caso di insufficienza di tale cespite, con la garanzia totale o parziale delle imposte di consumo, da soddisfarsi con tutti gli obblighi e privilegi portati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Roma, addì 24 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1946.

Secondo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati e le requisizioni di fabbricati da autorità alleate ed italiane;

Decreta:

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e dell'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Ancona: Senigallia e le frazioni di Roncitelli, Scapezzano, Marzocca; Fabriano e la frazione di San Donato; Osimo e le frazioni di Casenuovo, San Paterniano, Santo Stefano;

Provincia di Aosta: Ponte San Martino;

Provincia di Arezzo: Chiani; Olmo; Partina; Bucine capoluogo e le frazioni di: Badia Agnano, San Pancrazio, La Quercia, Cennina, Levane; Santa Maria; Meleto; Giampereta; Cornia; Tuori; Camucia; Pozzo; Ponticino; San Giustino Valdarno; Ripoli; Levane; Faella; Sistigliano; Castelnuovo del comune di Pieve Santo Stefano; Aboca; Lonnano; Vallucciole; Molin di Bucchio; Castelnuovo del comune di Subbiano;

Provincia di Avellino: Solofra;

Provincia di Bari: Bari;

Provincia di Belluno: Genna Alta;

Provincia di Bologna: frazioni: Rocca Corneta, Querciola e Chiesina del comune di Lizzano in Belvedere; Porretta Terme; Monte San Pietro; Samoggia e Lavino di Mezzo del comune di Anzola; località: Pioppe di Salvaro, Salvaro e Veggio nel comune di Grizzana; Monghidoro;

Provincia di Bolzano: Fortezza;

Provincia di Brindisi: Brindisi;

Provincia di Caserta: Caserta; Pignataro Maggiore; Pietravairano; Bellona; Vitulazio; Mondragone; San Clemente;

Provincia di Catania: Paternò; Caltagirone;

Provincia di Chieti: Monteferrante; Dendalo; Semivicoli; Cerrone; Foro; Sant'Agata; Giurastante; Lettopalena; Aia dei Cordoni; Sambuceto; Dragonara; Cerreto; Montupoli; Piana San Pantalone; Macchie; Collesecco; Santa Lucia; Sabatinello; San Pietro; Avenna;

Provincia di Enna: Regalbuto;

Provincia di Firenze: Montelupo Fiorentino; Montaione; frazione Capraia del comune di Capraia Limite;

Provincia di Forlì: Verrucchio; Montiano e la frazione di Montenovo; Misano Adriatico; Cesenatico; Morciano di Romagna; frazioni di Montetauro, Ospedaletto, Vecciano, Cavallino, Mulazzano, Cerasolo, Besanigo, Puglie, Passano del comune di Coriano; frazioni di Castelleale, Cevolabate, Agello, Casarolo, Sant'Andrea del comune di San Clemente; frazioni Taverna, San Savino del comune di Monte Colombo; Sant'Arcangelo di Romagna; frazioni di Marazzano, Onferno del comune di Gemmano; frazioni di Madonna del Monte, Sant'Ansuino, Cereto, San Carlino, San Facondino, Meleto Alto del comune di Saludecio; le frazioni di San Giovanni in Galilea e San Martino in Converseto del comune di Borghi; Sogliano al Rubicone capoluogo e le frazioni di Montepietra, Montebello e Strigara;

Provincia di Genova: Rossiglione;

Provincia di L'Aquila: Scontrone capoluogo e la frazione di Villa Scontrone;

Provincia di Latina: Lenola; Minturno capoluogo e le frazioni di Scauri, Pulcherini, Simonelli; Castelforte e la frazione di Ventosa; Giulianello;

Provincia di Lecce: Lecce;

Provincia di Livorno: frazioni di Ardenza, Antignano e Montenero del comune di Livorno; frazioni Cotone, Salivoli del comune di Piombino; frazioni di Carpani, Concia di Terra del comune di Portoferraio; frazione di San Pietro in Palazzi del comune di Cecina; frazioni di Vada, Castiglioncello, Caletta, Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia del comune di Rosignano Marittimo; frazione Stagno del comune di Collesalvetti;

Provincia di Lucca: Sommacolonia; Albiano; Poggio; Castelnuovo; Gallicano; Fiattone; Bolognana; Molazzana; Cascio; Brucciano; Pietrasanta; Strettoia; Seravezza; Corvaia; Ripa; Pozzi; Farnocchia; Sant'Anna; Viareggio;

Provincia di Massa Carrara: Quercioli (comprendente le 5 Vie); Castagnola (comprendente la località Alteta); Mirteto (comprendente le località Romagnano e Ortola); Turano; Castegnetola (comprendente anche Lavacchio); Bergiola Maggiore; Canevara; Pariana; Altagnana; Antona; Casette; Caglieglia; Forno; Casania; Resceto; San Carlo Po; frazioni Bondano, Ricortola, San Giuseppe Vecchio, Ronchi, Poveromo del comune di Marina di Massa; Montignoso; Capanne (comprendente le località Cervaiolo, Renalla e Cin-

quale); Prato; Sant'Eustacchio (comprendente le località di Corsanico e Cerreto); Tendola; Posterla; Pulica; Sericciolo; Bettola di Caprigliola; Canova; Filattiera; Scorcetoli; SS.ma Annunziata; Mignegno; Cervara; San Lorenzo; Traverde; Noce; Patigno; Bergugliara; Adelano; Castello; Coloretta; Chiesa di Rossano; Corsano; Campiglione; Vezzanello; Cecina; Bardine di Cecina; Viano; Tenerano; Terma; Gallognola; Gallogna; Monzone; Alto; Equi Terme; Maglietola; Colla; Bardine di San Lorenzo; San Terenzo; Mommio; Carrara; Fontia; Castelpoggio; Bedizzano, Colonnata; Bergiola;

Provincia di Messina: Taormina;

Provincia di Padova: Padova;

Provincia di Perugia: Ponte San Giovanni; Monte Santa Maria Tiberina; Foligno; Ponte Valleceppi; Ponte Felcino; Montone; Piegaro; Castiglione del Lago; Pozzuolo; Gioiella; Vaiano; Sanfatucchio; Umbertide; Pierantonio;

Provincia di Pesaro: Fontecorniale; Capoville; Colbordolo; Frągheto; Auditore; Casinina; Castelnuovo; Fano; Fossombrone; Novilara; Tavoleto; Tavullia;

Provincia di Pisa: Santa Maria a Monte;

Provincia di Ravenna: Boncellino, Rossetta; Glorie del comune di Bagnacavallo; Chiusa; Reda; Viola; Masiera; Traversara; Abbadesse, Bagnara; Forese; Monteromano; Gramantiera; Vespignano; Pideura; Conselice; Oppio; Zeppa; Ponte Vico; Chiavica Romea; Durazzano; Classe; Fiumi Uniti; Fosso Ghiaia; Porto Fuori; Casal Borsetti; Cascina; Chiusa San Marco; Conventello; Glorie del comune di Ravenna; Mandriole; Mezzano; Palazza; Primaro; Sant'Alberto, Savarna San Marco; Torri di Mezzano;

Provincia di Reggio Emilia: Cinquecerri del comune di Ligonchio; Minozzo; Cortogno Pianzo;

Provincia di Rieti: Passo Corese;

Provincia di Roma: Scalo di Monterotondo; Palestrina;

Provincia di Rovigo: Santa Maria Maddalena; Lusia;

Provincia di Salerno: Cava dei Tirreni; Mercato San Severino; Curteri;

Provincia di Savona: Savona;

Provincia di Siracusa: Siracusa; Augusta; Avola; Melilli;

Provincia di Terni: Allerona;

Provincia di Trento: Mori; Ala; Marani; Pilcante; Serravalle; Borghetto; Vò sinistro; Vò destro; Ravina;

Provincia di Verona: Domegliara; Corrubbio; Volargne; Ceraino; Ponton Vestenanuova; Montecchia di Crosara; Peschiera; Dolcè; Peri;

Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa;

Provincia di Viterbo: Orte Scalo; San Lorenzo Nuovo; Capranica Scalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 17 ottobre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Leone Corrado, residente nel comune di Nicosia, il 3 ottobre 1946;

Taberini Raffaele, residente nel comune di Mesagna, distretto notarile di Lecce, il 5 ottobre 1946;

Gemma Renato, residente nel comune di Ostiglia, distretto notarile di Mantova, il 15 ottobre 1946;

Cappella Luigi, residente nel comune di San Salvatore Telesino, distretto notarile di Benevento, il 22 ottobre 1946;

Spaziante Carmine, residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, il 31 ottobre 1946.

(3524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1946 - N. 229

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,20
Id. 3,50 % 1902	84,15
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,225
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	97,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 19 luglio 1946 del Ministro per il tesoro, il dott. Gregorio Tromby, notaro esercente in Siena, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(3502) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO dell'a iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	95711 (proprietà o usufrutto)	Moracchioli Margherita fu Cesare, dom. a Genova, con usufrutto a Moracchioli Iole e Attilio fu Francesco	6.000 —
Id.	127018	Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola (Foggia), per la relativa Cassa scolastica e biblioteca	215 —
Id.	127019	Cassa scolastica Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola	325 —
Id.	127020	Come sopra	230 —
Id.	149468	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma	360 —
Id.	190356	Come sopra	15 —
Id.	60283	Asilo infantile G. Pavoncelli in Cerignola	245 —
Id.	60284	Come sopra	3.435 —
Id.	60285	Come sopra	550 —
Id.	60286	Come sopra	2.480 —
Id.	60287	Come sopra	285 —
Id.	60288	Come sopra	25 —
Id.	60299	Come sopra	125 —
Id.	119951	Come sopra	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	793987	Istituto credito agricolo di Cerignola	350 —
Rend. 5 %	103110	Rosa Maria Luisa fu Salvatore in Spinelli, dom. in Roma, vincolata	2.000 —
Id.	40190 (sola proprietà)	Canepa Antonietta Agostina fu Agostino, moglie di Sessarego Giacomo Nicola fu Michele, dom. a Zoagli (Genova), con usufrutto a Solari Agostino fu Pietro	500 —
Id.	153771	Masciaga Battista fu Giovanni, interdétto sotto la tutela di Arbea Biagio fu Battista, dom. in Oleggio (Novara)	960 —
Id.	204801	Milo Elio fu Giovambattista, minore sotto la patria potestà della madre Baldi Armida fu Vincenzo ved. Milo, dom. a Napoli	5.000 —
Id.	204802	Milo Bruno fu Giovambattista, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id.	157998 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist Susanna Teresa fu Carlo Giovanni, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	210 —
Prest. Red. 3,50 %	166302	Amorosi Chiarina di Isidoro, moglie di Grunder Federico, dom. a Napoli, vincolata	525 —
Id.	428990	Rubini Nella di Ernesto, dom. a Milano	210 —
Id.	428991	Rubini Maria di Ernesto	210 —
Id.	428992	Rubini Giacomo di Ernesto	210 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	281277 (sola proprietà)	Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto a Ghittoni Adalgisa, dom. a Modena	630 —
Id.	281278 (sola proprietà)	Ghittoni Anna Maria di Alfredo, minore, ecc., come sopra	630 —
Id.	119602 (sola proprietà)	De Iannario Eleonora fu Luigi, moglie di Scenna Tommaso, dom. a Orsogna (Chieti), con usufrutto a De Iannario Elisa fu Luigi, nubile, dom. a Orsogna	245 —
Id.	477723	Balducci Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Grisoli Faustina fu Carlo ved. Balducci, dom. in Savona.	1.932 —
Id.	342571 (sola proprietà)	Libutti Luigi Beniamino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Viggiani Angiolina ved. Libutti, dom. in Rionero in Vulture (Potenza), con usufrutto a Larotonda Virginia fu Carlo	500 —
Id.	346034	Congregazione di carità di San Cristoforo (Alessandria)	150,50
Id.	498870	Come sopra	77 —
Id.	406510	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, domiciliata a Bergamo	203 —
Id.	525223 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto a Ciccarelli Stanislao fu Antonino	574 —
Id.	525224 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come il precedente	570,50
Prest. Red. 5 %	10738 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	10739 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	204006 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
Id.	204007 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	525 —
B. T. 1950 5 % Serie 2ª	1060	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	1061	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	1.500 —
B. T. 1950 5 % Serie 3ª	1071	Come sopra	1.000 —
B. T. 1949 5 % Serie C	1221	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
B. T. 1949 5 % Serie L	670	Come sopra	6.000 —
Id.	671	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	6.000 —
Prest. Red. 3,50 %	193074	Locurcio Alessandrina di Francesco in D'Agostino, vincolata	1.557,50
Id.	513435 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, con usufrutto a Palmquist Anna Susanna Teresa fu Carlo, dom. a Roma	308 —
Id.	513436 (sola proprietà)	Come sopra	182 —
Id.	72693	Cianfarra Giuseppe di Luigi, dom. a Lama dei Peligni (Chieti), ipotecata	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. a Firenzuola (Firenze), vincolata	210 —
Id.	610978	Tusa Lucio fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina)	259 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	99794	Provincia di Ferrara, rappresentata dal prefetto *pro tempore*.	1.274 —
Id.	849177	Sanfelice di Viggiano Maria Luisa fu Luigi, moglie di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, dom. a Roma, vincolata . . .	700 —
Rend. 5 %	149572	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi, ecc., come sopra . . .	1.139 —
Id.	191197	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1902)	32162	Fiachetti Giulia fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Merletti Lena fu Vittorio ved. Fiachetti, dom. a Saluzzo	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	585380 (proprietà e usufrutto)	Rigoni Albertina fu Daniele, minore, sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa ved. Rigoni, con usufrutto a favore di quest'ultima	234,50
Id.	623362 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	14 —
Id.	607915 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	52,50
Id.	747360 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	115,50
Rend. 5 %	76365	Spada Vincenzina fu Ernesto, moglie di Pandolfo Antonino, dom. a Siracusa, vincolata	2.000 —
Id.	76366	Come sopra	1.045 —
Prest. Red. 5 %	7903	Come sopra	170
Id.	10365	Come sopra	505 —
Cons. 3,50 % (1906)	838184	Come sopra	38,50
Id.	842900	Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Dugliolo, comune di Budrio (Bologna)	882 —
Id.	688229	Scardapane Guglielmo fu Angelo, dom. a Scerni (Chieti), ipotecata	77 —
Id.	842901	Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Tombe, in comune di Zola Predosa (Bologna) . .	185,50
Id.	335652	Zannangeli Sivigliano fu Luigi, dom. a Caorso (Piacenza), ipotecata	17,50
Prest. Naz. 5 %	14270	Come sopra	50 —
Prest. Red. 4,75 %	64	Segalerba Angela fu Serafino, moglie di Moraldi Gino, dom. a Savona, vincolata	475 —
Prest. Red. 5 %	8252	Moccia Luigi fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Verde Maria fu Antimo, dom. a Sant'Antimo (Napoli)	130 —
Prest. Litt. 5 %	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo)	25 —
Cons. 4,50	11250	Istituto Morolli in Verucchio (Forlì), amministrato dalla locale Congregazione di carità	81 —
Rend. 5 %	4164	Grendi Edoardina di Ettore, moglie di Savona Giuseppe, domiciliata a Genova, vincolata	10.000 —
Id.	4173	Savona Giuliana di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	635 —
Id.	4174	Savona Maria di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . . .	635 —
Id.	4175	Savona Mercedes di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	635 —
Id.	108236	Cassa ufficiali della Marina in Roma	7.500 —
Prest. Red. 5 %	3129	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	capitale nom. 79.600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire capitale nom.
Prest. Red. 5 %	5982	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	21.500 —
Id.	3197	Cassa ufficiali della Marina, in Roma	150.000 —
Id.	3986	Come sopra	145.000 —
Id.	4304	Come sopra	150.000 —
Id.	4476	Come sopra	150.000 —
Id.	4804	Come sopra	238.300 —
Id.	6554	Come sopra	116.500 —
Id.	6555	Come sopra	30.500 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 2ª	191	Come sopra	10.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 6ª	115	Come sopra	700.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 7ª	73	Come sopra	40.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 10ª	20	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 11ª	27	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 25ª	228	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	300.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 27ª	263	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 47ª	165	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 49ª	174	Come sopra	100.000 —
Id.	304	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 57ª	7	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 58ª	98	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 60ª	220	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-6	3	Come sopra	300.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-16	4	Come sopra	50.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	1733	Parrocchia di Santa Maria in Rivo, in Narni	192,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 ottobre 1946 — *Il direttore generale:* CONTI

(3289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	411920	Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato	31,50
Id.	412145	Come sopra	343 —
Id.	265361	Come sopra	122,50
Id.	190430 (solo per la proprietà)	Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto	525 —
Id.	137667 (solo per la proprietà)	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco	409,50
Id.	60023 (solo per la proprietà)	Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabbriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria)	24,50
Id.	61233	Come sopra	10,50
Rend. 5 %	195856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima	750 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua	250 —
Id.	4938	Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa	2790 —
Prest. Red. 3,50 %	423036 (proprietà e usufrutto)	Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria poestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando	1125 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1920) Roma, addì 26 giugno 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso N. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A* n. 4594, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 % scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 23 agosto 1946, i titoli di rendita 5 % n. 162055 di annue L. 15 e n. 202761 di annue L. 25, devono intendersi intestati a Chinappi *Maria Angelina* di Antonio e non a Chinappi *Salvatore* di Antonio, come fu erroneamente pubblicato.

(3601)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Vicenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3908 del 24 settembre 1946; importo del mutuo: L. 30.000.000.

(3506)

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Benevento è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3652 del 26 settembre 1946; importo del mutuo L. 18.300.000.

(3507)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Revoca del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare, bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1942.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1942, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1942, registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942, con il quale venne bandito un concorso per otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare;

Considerato che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non si è nemmeno provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice nè sono state iniziate le prove d'esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 1° aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942, con cui venne bandito un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: CINGOLANI

(3527)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.